



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

composto dai Magistrati

dott.ssa Vittoria Nosengo Presidente  
dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice rel.  
dott. Stefano Miglietta Giudice.

riunito in camera di consiglio per la definizione del **procedimento unitario n. R.G. 231/2022**, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

di [ ] titolare dell'omonima ditta individuale, (C.F. [ ] cancellata dal Registro delle Imprese il 2/8/2022

\* \* \*

#### **Premesso che**

- la Fondazione Enesarco è ricorsa al Tribunale domandando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o, per l'ipotesi in cui non dovesse essere risultate superate le soglie di cui all'art. 1, lett. d) CCII, di Alessandro Campanati, titolare dell'omonima ditta individuale;
- il convenuto si è costituito in giudizio eccependo che la sua impresa è qualificabile come minore ai sensi dell'art. 1, lett d) CCII, e chiedendo al Tribunale di assegnare un termine per "*formulare domanda di concordato minore tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente*" (domanda principale) o per "*la formulazione della domanda, con l'assistenza di un OCC, di liquidazione controllata dei propri beni*";

**esaminati** gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;

**ascoltato** il Giudice relatore in camera di consiglio;

#### **considerato che**

- il Tribunale risulta competente ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustificano l'individuazione di una diversa sede effettiva;

- la parte ricorrente risulta legittimata ad agire in giudizio, vantando nei confronti del convenuto un credito di € 54.032,51 portato da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo n. 2552/2021 del Tribunale di Roma);
- dall'informative resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta un ulteriore debito nei confronti dell'Erario di € 216.299,63;
- il resistente, costituitosi in giudizio, ha fornito elementi da cui si desume che la sua impresa nell'ultimo triennio non abbia superato le soglie previste dall'art. 1, lett. d) n. 1 e 2, CCII;
- l'ammontare dei debiti anche non scaduti emersi nel corso del presente procedimento è inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, lett. d) n. 3, CCII;
- alla luce dell'art. 121 CCII non può, dunque, disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
- occorre dunque esaminare la fondatezza della domanda subordinata proposta dal ricorrente di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

**ritenuto che** non possa essere concesso al resistente il termine richiesto per la formulazione di una proposta di concordato minore, in quanto tale termine risulta finalizzato alla proposizione di una domanda inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, che fa riferimento all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese senza operare alcuna distinzione tra imprenditore individuale o collettivo;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 270 CCI in quanto:

- non risultano domande di accesso del debitore alle procedure di cui al titolo IV CCII;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore ad € 50.000,00;
- il debitore risulta effettivamente trovarsi in stato di insolvenza (come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII), in quanto gli elementi attivi del patrimonio del debitore non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, come implicitamente confermato dal debitore che ha di fatto aderito alla domanda subordinata proposta nei suoi confronti;

**ritenuto** che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile ed i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, da individuarsi successivamente all'apertura della procedura su istanza di parte e previa acquisizione del parere del nominando Liquidatore;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

### **P. Q. M.**

**rigetta** la domanda del ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del convenuto;

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

**nomina** Giudice Delegato il dott. Stefano Miglietta;

**nomina quale** Liquidatore il dott. Massimo Maero con studio in Torino;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

**dispone** l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e presso il registro delle imprese;

**ordina** qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

**dispone** a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 luglio 2023

Il Giudice estensore  
(*dott. Stefano Miglietta*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Vittoria Nosengo*)